

P Parametri Impresa 2009

PERIODO D'IMPOSTA 2008

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione dei parametri**

Esercenti attività d'impresa

MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2009, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nelle istruzioni "parte generale" dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore l'elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

I parametri sono applicabili, inoltre, ai contribuenti che esercitano oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività per le quali si applicano i parametri ed abbiano volontariamente proceduto all'annotazione separata prevista dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, qualora i ricavi relativi a queste ultime attività siano di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi. Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d'imposta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del 2008 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge Finanziaria 2007.

L'art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), modificando l'art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclusione la cessazione e l'inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l'inizio dell'attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all'applicazione dei parametri:

- a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l'attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L'ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell'attività è avvenuta anteriormente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e l'inizio attività sia avvenuto nel corso del periodo d'imposta 2008, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione;
- b) i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.

Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065 ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunte tenendo conto del dettato dell'art. 164 del citato testo unico).

Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale, il codice dell'attività prevalente e la relativa percentuale sui ricavi (nel caso in cui il contribuente non svolga altre attività va riportato il valore 100).

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2008.

Al fine del corretto funzionamento del software di calcolo "Parametri 2009", deve essere indicato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECO 2007, anche il codice secondo la classificazione ATECOFIN 1993.

Si precisa che la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it unitamente alla tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.

Il modello è composto da sei sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, vanno indicati gli elementi contabili relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizzare per la determinazione presuntiva dei ricavi; nella Sezione II, riservata ai soli soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico società di persone, vanno indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci.

Nella sezione III va riportato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri.

Nella sezione IV vanno indicati ulteriori dati contabili oltre quelli già riportati nella sezione I. Nel caso di esercizio di altre attività, nella sezione V bisogna riportare, per ogni attività secondaria, il codice ATECO 2007 e la relativa percentuale sui ricavi.

Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

SEZIONE I ELEMENTI CONTABILI

La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.

Imposte sui redditi

Indicare:

- nel **rigo P01**, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale;
- nel **rigo P02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P01;
- nel **rigo P03**, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
- nel **rigo P04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del TUIR nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle esistenze iniziali, ai sensi della citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P03;

- nel **rigo P05**, il valore complessivo delle rimanenze finali relative a:
 - 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del TUIR);
 - 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR);
- nel **rigo P06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P05;
- nel **rigo P07**, il valore complessivo delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR);
- nel **rigo P08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso TUIR, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle rimanenze finali, ai sensi della citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P07;

- nel **rigo P09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa;
- nel **rigo P10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati ai fini della compilazione di questo rigo i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo. A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo P12 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo P11**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, comma 3, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo P12 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo P12**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi INAIL relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo P10;

- nel **rigo P13**, l'ammontare complessivo delle quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

- nel **rigo P14**, gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati, che prestano prevalentemente lavoro, hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per sei mesi, dovrà essere indicato il numero 18;

- nel **rigo P15**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;

- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni;
- i beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110 del TUIR.

Per i beni strumentali acquistati nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che, di fatto, non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo P16**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione del valore dei beni in esame occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione precedentemente indicate nel rigo P15, per quanto applicabili), senza tenere conto della riduzione (pari al venti per cento) di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15;

- nel **rigo P17**, il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

- intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);*
- altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);*
- trasporto con taxi (codice 60.22.0);*
- altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);*
- altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);*
- trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);*
- attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);*
- servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).*

I codici delle attività e dei servizi sopraindicati sono desunti dalla classificazione ATECOFIN 1993.

Nella determinazione del valore in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione precedentemente indicate nel rigo P15), senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997 (pari al venti per cento del valore complessivo degli autoveicoli, ovvero, del valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea utilizzati dai soggetti rispettivamente indicati alle lettere da a) ad f) e g) ed h), ed applicabile a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali).

Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15;

- nel **rigo P18**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella misura deducibile sono computabili le quote di ammortamento relative ai servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui all'art. 102, comma 9, del TUIR;
- nel **rigo P19**, l'ammontare della quota di ammortamento relativa al valore di avviamento;
- nel **rigo P20**, l'ammontare della quota di ammortamento relativa al valore degli immobili;

- nel **rigo P21**, l'ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali;
- nel **rigo P22**, l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione ai contratti di locazione finanziaria di beni mobili strumentali. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
L'ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore ed alle apparecchiature terminali per il servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui all'art. 102, comma 9, del TUIR, vanno determinati in relazione all'ammontare deducibile dei relativi canoni di locazione finanziaria;
- nel **rigo P23**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, invece:
 - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.
 Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nel primo campo interno, il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d'imposta.
Nel secondo campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato nei due campi interni, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo P24**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Imposta sul valore aggiunto

Indicare:

- nel **rigo P25**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
- nel **rigo P26**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo P27**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2008, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad. es.: artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma, 7 e 74, 1° comma del DPR n. 633/72);
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del DPR n. 633/72;
- nel **rigo P28**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo P29**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del DPR n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo P30**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;

- ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi

Indicare:

- nel **rigo P31**, barrando l'apposita casella, se l'attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d'imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 2008 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

SEZIONE II

RISERVATA AI SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico Società di persone ed equiparate.

L'indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo socio sia della sua età anagrafica. A tal fine si precisa che:

1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell'attività complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci

Indicare:

- nel **rigo P32**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da non più di cinque anni;
- nel **rigo P33**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
- nel **rigo P34**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre dieci anni;
- nel **rigo P35**, il numero dei mesi di attività prevalente, riferibile ai soci con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d'imposta.

SEZIONE III

ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI

Nel **rigo P36** deve essere riportato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d'impresa, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l'adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

SEZIONE IV

ALTRI ELEMENTI CONTABILI

In tale sezione devono essere indicati gli ulteriori elementi che hanno contribuito alla determinazione del reddito d'impresa.

- nel **rigo P37**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;
- nel **rigo P38**, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa.

Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:

- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territo-

rio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
- la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario).

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.

In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.

In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

- nel **rigo P39**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:

- i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
- i canoni di noleggio;
- i canoni d'affitto d'azienda.

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.;

- nel **rigo P40**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righi P10 e P12, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo P11), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- nel **rigo P41**, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti ed articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. c), e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;
- nel **rigo P42**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
- nel **rigo P43**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "-";
- nel **rigo P44**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazio-

- nari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;
- nel **rigo P45**, i proventi straordinari. La natura “straordinaria” deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all’anormalità del provento conseguito, bensì alla “estraneità” dell’attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d’azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell’impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell’art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo P24);
 - nel **rigo P46**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura “straordinaria” al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);
 - nel **rigo P47**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d’imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nel presente modello e rilevanti ai fini fiscali. L’importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2009.
In particolare, dovrà coincidere:
 - per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo RF47 del quadro RF ovvero RG26 del quadro RG di Unico persone fisiche;
 - per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo RF52 del quadro RF ovvero RG27 del quadro RG di Unico Società di persone;
 - per le società di capitali con il rigo RF59 del quadro RF di Unico Società di capitali.

SEZIONE V ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

Nella presente sezione devono essere indicati i codici attività, secondo la classificazione ATECO 2007, riferibili alle attività secondarie, indicando per ciascuna la relativa percentuale dei ricavi riferibili.

SEZIONE VI DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ (art. 10, comma 4, lett. b, legge 146 del 1998)

Si fa presente che, in questa sezione, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall’art. 10, comma 4, della legge 146 del 1998, così come modificato dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare, nel **rigo P52** deve essere indicato:

- nel **primo campo**:
 - il **codice 1**, se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d’imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 5 marzo 2008 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2008;
 - il **codice 2**, se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d’imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 2 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 28 dicembre 2007 e nuovamente iniziata il 30 marzo 2008;
 - il **codice 3**, se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d’imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 3 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 2 novembre 2008 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2009;
 - il **codice 4**, se l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l’attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l’a-

spetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi “mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:

- acquisto o affitto d’azienda;
- successione o donazione d’azienda;
- operazioni di trasformazione;
- operazioni di scissione e fusione d’azienda.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di “inizio/cessazione attività” (codici 1, 2 e 3), e di “mera prosecuzione dell’attività” (codice 4), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell’attività rispetto a quella preesistente;

- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 4, il numero complessivo dei giorni durante i quali si è svolta l’attività nel corso del periodo d’imposta.